



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), come modificato, da ultimo, dal decreto legge 9 gennaio 2020, n.1 che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 che istituisce il Ministero dell’Università e della ricerca, di seguito “Ministero”, e che dispone il trasferimento a quest’ultimo delle funzioni, per parte di competenza, del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, nella parte in cui dispone che “alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445”;

VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni” e, in particolare, l’articolo 4, comma 6, ai sensi del quale è disposto che ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi universitarie, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, e in particolare l’art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all’interno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;

VISTO il decreto ministeriale n. 422 del 16 maggio 2019, concernente l’Ordinanza per le due sessioni dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019 e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 7, con le quali sono indicate, rispettivamente, le date di svolgimento delle sessioni del citato esame e quelle concernenti il ritiro presso il CINECA dei plichi contenenti i materiali delle prove;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera d);

PRESO ATTO della sospensione delle attività degli atenei che risulta essere stata disposta nelle regioni interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del citato decreto legge;

SENTITO il presidente della CRUI;

RAVVISATA la necessità di rinviare la data fissata per la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2019 successivamente al ripristino della piena funzionalità degli atenei interessati dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e, comunque, alla prima data utile per consentire lo svolgimento delle prove di esame;

ORDINA:

Art. 1

La data della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo di cui all'art. 6, comma 2, del DM 422/2019 indicato in premessa, già fissata per il 28 febbraio 2020, è rinviata a data da destinarsi secondo i criteri di cui in premessa.

Il ritiro dei plichi presso il CINECA, indicato per il 26 febbraio all'art. 6, comma 7 della citata ordinanza, è conseguentemente rinviato alla data che sarà individuata con successivo provvedimento.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

